

**DETERMINAZIONE DSAI/16/2026/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI  
DISTRIBUZIONE DEL GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 7 luglio 2026

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas recante "Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas" (di seguito: deliberazione 40/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori

- e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 1° luglio 2025, 282/2025/E/gas (di seguito: deliberazione 282/2025/E/gas);
  - la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2025, 532/2025/R/gas di approvazione della “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2027”, in vigore dal 1° gennaio 2026 (di seguito: RQDG 20/27);
  - le Linee guida del Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG), edizione aprile 2012, n. 10 (di seguito Linee guida CIG 10/2012) poi sostituite dalla Linee guida CIG, edizione febbraio 2022, n. 10, (di seguito: Linee guida CIG 10/2022);
  - la norma tecnica dell’Ente Nazionale Italiano di Normazione, del 30 ottobre 2019, UNI 11137:2019 (di seguito: norma UNI 11137:2019);
  - le Linee guida del CIG, edizione gennaio 2020 n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7/2020);
  - le Linee guida del CIG, edizione maggio 2020 n. 12 (di seguito: Linee guida CIG 12/2020);
  - le Linee guida del CIG, edizione marzo 2022 n. 16 (di seguito: Linee guida CIG 16/2022).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell’articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25 (ora articolo 14, comma 8, della RQDG 20/27), le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle Linee guida di cui all’articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 (ora articolo 35, comma 2, della RQDG 20/27) almeno, tra le altre, per l’attività di pronto intervento (lett. a) e attivazione della fornitura (lett. c); in particolare il paragrafo 9, lett. b) delle Linee guida CIG 16/2022 prevede che il rapporto relativo all’attività di localizzazione e classificazione della dispersione contenga anche “*i dati identificativi della strumentazione utilizzata per la localizzazione (per esempio marca, modello, numero di matricola, sistema di rilevazione ed eventuale codice identificativo dell’apparecchio utilizzato)*”; il paragrafo 7.3 delle Linee guida CIG 12/2020 pone quale condizione per stabilire le procedure da adottare per la riattivazione della fornitura sospesa su richiesta del cliente finale che l’impianto di utenza sia o meno soggetto ad accertamento documentale ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. e) della deliberazione 40/2014/R/gas: in entrambi i casi il distributore deve effettuare sempre la prova di tenuta, ma solo nel primo caso non è richiesta la redazione del Modulo A/12, inoltre l’impianto modificato è sempre soggetto ad accertamento documentale di cui alla deliberazione 40/2014/R/gas; il paragrafo 7.2.1 delle Linee guida CIG 12/2020 dispone che la riattivazione della fornitura sospesa è subordinata alla produzione al distributore, da parte di idoneo installatore, del Modulo A/12, recante

l'attestazione dell'esito positivo della prova di tenuta effettuata nel rispetto delle modalità previste dalla normativa tecnica e alla verifica di assenza di dispersioni o di idoneità al funzionamento dell'impianto effettuata dal distributore secondo le modalità previste dalle medesime Linee guida CIG 12/2020;

- ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25 (ora articolo 15, comma 1, della RQDG 20/27), le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
  - a) l'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia (lett. a), tra cui l'utilizzo del modulo di "*rappporto di pronto intervento*", con particolare attenzione al rispetto dei requisiti minimi sul contenuto dei dati; in particolare, il paragrafo 5 delle Linee guida CIG 10/2022 prevede che il personale della struttura operativa di pronto intervento, una volta attivato, deve recarsi sul luogo dell'intervento e, tra l'altro, redigere il rapporto di pronto intervento contenente il "*tipo di anomalia rilevata e le operazioni compiute*"; inoltre, la norma UNI 11137:2019 disciplina le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti di tenuta degli impianti interni nei casi, tra gli altri, di possibili dispersioni di gas; nello specifico, il paragrafo 6.1.2 della norma UNI 11137:2019 stabilisce che gli esiti della verifica possono essere documentati mediante un rapporto di prova che deve contenere almeno le seguenti informazioni: anagrafica (data, località, responsabile dell'impianto, dati identificativi dell'operatore); tipo di prova effettuato (come: tipo di gas, prova preliminare, metodo diretto e metodo indiretto con aria, con gas); strumenti utilizzati (per esempio: marca, matricola, modello); risultati ottenuti; il citato paragrafo prevede altresì l'idoneità di eventuali stampe prodotte dallo strumento di verifica che contengano le informazioni minime predette; infine, il paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020, il paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020 e il paragrafo 5.3 delle Linee guida CIG 10/2012, poi sostituito dal paragrafo 3.3 delle Linee guida CIG 10/2022, prescrivono all'impresa di distribuzione di gas di assicurarsi che il personale sia "*adeguatamente formato ed aggiornato*" e che allo stesso siano rese disponibili le procedure e le istruzioni che riguardano lo svolgimento delle sue mansioni;
  - b) l'obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (lett. c), punto iii);
- l'articolo 18, comma 1, della RQDG 20/25 (ora articolo 18, comma 1, della RQDG 20/27), definisce come incidente da gas un evento che coinvolga il gas distribuito a mezzo di reti, che interessi una qualsiasi parte dell'impianto di distribuzione e/o di impianti dei clienti finali, compresi gli apparecchi di utilizzazione, e che provochi il decesso o lesioni gravi di persone o danni a cose

per un valore non inferiore a 5.000 euro in caso di accadimento nella rete di distribuzione e non inferiore a 1.000 euro in caso di accadimento negli impianti dei clienti finali, e che sia provocato da una delle seguenti cause: a) una dispersione di gas (volontaria o non); b) una combustione incontrollata in un apparecchio di utilizzo del gas; c) una cattiva combustione in un apparecchio di utilizzo del gas, compresa quella dovuta ad insufficiente ventilazione; d) una non adeguata aerazione dei locali; e) una inadeguata evacuazione dei prodotti della combustione da un apparecchio di utilizzo del gas;

- l'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 (ora articolo 35, comma 2, della RQDG 20/27) prevede che, nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono le Linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE;
- l'articolo 36, comma 4, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di registrare, relativamente alle dispersioni localizzate, comprese quelle eliminate all'atto della localizzazione, le informazioni ivi previste;
- l'articolo 79, comma 6, lett. a), punto ii., della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di fornire su supporto elettronico, in sede di controllo, un elenco contenente per ogni dispersione localizzata i campi indicati in tabella N.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 282/2025/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di venti controlli telefonici al servizio di pronto intervento nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso le imprese distributrici, tra cui Alto Garda Servizi S.p.A. (di seguito anche AGS o società), scelte anche in base agli esiti dei controlli telefonici;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 27-30 gennaio 2026, una verifica ispettiva presso la sede legale della società avente ad oggetto anche l'impianto di distribuzione di gas naturale, denominato "ARCO" gestito dalla medesima società;
- dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata e dalla documentazione ivi acquisita, nonché dalla nota inviata dalla società in data 12 febbraio 2026 (acquisita con prot. Autorità 10741), è emerso che:
  - i. in violazione dell'articolo 14, comma 8, lett. a) e c), della RQDG 20/25 e dell'articolo 14, comma 8, lett. a) e c), della RQDG 20/27, la società non si è dotata di procedure operative conformi e aggiornate alla regolazione vigente sull'attività di pronto intervento e di attivazione della fornitura ed in particolare: la procedura "*P\_GAS\_3001 Piano di gestione del Pronto Intervento Gas*", revisione n. 3 del 10 maggio 2022, reca una definizione di "*incidente da gas*" non conforme all'articolo 18, comma 1, della RQDG 20/25 (ora articolo 18, comma 1, della RQDG 20/27); inoltre il modulo allegato "*M\_GAS\_3001.02: MODULO DISPERSIONE GAS*" non riporta i

dati identificativi della strumentazione utilizzata per la localizzazione delle dispersioni sulla rete localizzate a seguito di ispezione programmata o su segnalazione di terzi, previsti dal paragrafo 9, lett. b) delle Linee guida CIG 16/2022 (doc. 10a allegato alla *check list* e nota del 12 febbraio 2026); la procedura “*P\_GAS\_3008 L’Attivazione o la Riattivazione della fornitura di gas metano al cliente finale*”, revisione n. 3 del 20 novembre 2023, al paragrafo “*Procedura di riattivazione degli impianti*”, difformemente da quanto previsto dai paragrafi 7.3 e 7.2.1, delle Linee guida CIG 12/2020, prevede la casistica di modifica di impianto non soggetto ad accertamento documentale di cui alla deliberazione 40/2014/R/gas e non riporta la casistica di riattivazione della fornitura sospesa su richiesta del cliente finale che, in assenza di modifiche all’impianto, non sia soggetta ad accertamento documentale, per le quali le citate Linee guida CIG richiedono sia la prova di tenuta, sia la compilazione del Modulo A/12 (doc. 10b allegato alla *check list* e nota del 12 febbraio 2026);

- ii. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lett. a), della RQDG 20/25 e dell’articolo 15, comma 1, lett. a), della RQDG 20/27, la società:
  - a) non dispone della documentazione comprovante la formazione del personale preposto alle attività di pronto intervento, almeno a far data dal 2021, in merito alle Linee guida CIG 7/2020 e CIG 12/2020 come richiesto dalle stesse Linee guida nonché in merito alle Linee guida CIG 10/2012 e 10/2022 come richiesto dai rispettivi paragrafi 5.3 e 3.3 delle stesse Linee guida (doc. 12a e 12b allegati alla *check list* e nota del 12 febbraio 2026);
  - b) in occasione di 4 (quattro) delle 31 (trentuno) chiamate pervenute al centralino di pronto intervento negli anni 2024 e 2025, estratte a campione in sede di verifica ispettiva, ha compilato il modulo di pronto intervento in modo errato e/o incompleto; in particolare, in un caso di possibile dispersione di gas, l’operatore intervenuto sul luogo ha riportato impropriamente, sul modulo di pronto intervento, la dicitura “collaudato impianto” (prevista nei soli casi di impianto nuovo o rifacimento totale dello stesso) e non ha allegato al citato modulo il rapporto di prova previsto dal paragrafo 6.1.2 della norma UNI 11137:2019 (doc. 6a progressivo 15 del “Dettaglio” della “Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento” anno 2024); in un altro caso di possibile dispersione di gas, l’operatore intervenuto sul luogo non ha riportato sul modulo di pronto intervento l’indicazione delle operazioni compiute, come richiesto dal paragrafo 5 delle Linee guida CIG 10/2022 e non ha allegato il rapporto di prova previsto dal paragrafo 6.1.2 della norma UNI 11137:2019 (doc. 6a progressivo 16 del “Dettaglio” della “Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento” anno 2024); in un caso di segnalata irregolarità della fornitura, l’operatore intervenuto sul luogo ha annotato sul modulo di pronto intervento di aver proceduto alla sostituzione del contatore senza indicare l’anomalia rilevata e le

operazioni compiute come previsto dal paragrafo 5 delle Linee guida CIG 10/2022 (doc. 6b, progressivo n. 7 del “Dettaglio” della “Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento” anno 2025); infine, con riferimento a una chiamata per riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per dispersione di gas rilevata dal servizio di pronto intervento, l’operatore intervenuto sul luogo ha omesso, sul modulo di pronto intervento, l’informazione circa l’effettuazione della prova di tenuta, come previsto dal paragrafo 7.2.1 delle Linee guida CIG 12/2020 e ha riportato come data di riattivazione quella del 5 novembre 2025, mentre lo scontrino rilasciato dallo strumento di verifica, indicante l’esito positivo della prova di tenuta effettuata dal distributore, riporta la data successiva del 6 gennaio 2026 (doc. 6b allegato alla *check list* e progressivo n. 9, del “Dettaglio” della “Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento” anno 2025, nonché nota del 12 febbraio 2026);

- iii. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lett. c), sub iii) della RQDG 20/25, l’operatore del centralino di pronto intervento, in occasione di 1 (una) delle 10 (dieci) chiamate telefoniche, estratte a campione in sede di verifica ispettiva, pervenute al centralino di pronto intervento nel 2025, in cui si rilevava una possibile situazione di irregolarità nella fornitura, non ha fornito istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l’altrui incolumità in attesa dell’arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (doc. 6b allegato alla *check list* e progressivo n. 7, del “Dettaglio” della “Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento” anno 2025);
- iv. in violazione dell’articolo 36, comma 4, della RQDG 20/25, la società, come risulta dalla documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva, non ha registrato in tabella N di cui all’articolo 79, comma 6, lett. a), punto ii) della RQDG 20/25, una delle 21 (ventuno) chiamate estratte a campione in sede di verifica ispettiva pervenute al centralino di pronto intervento nel 2024 relativa a una dispersione localizzata (doc. 6.a allegato alla *check list* e progressivo n. 5 del “Dettaglio” della “Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento” anno 2024).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all’Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l’articolo 13, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei

casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;

- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
  - i. previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, nei confronti di Alto Garda Servizi S.p.A.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
  - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, le condotte della società di cui alle contestazioni *sub* i., ii. e iii. sono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti. In particolare, le condotte di cui alla contestazione *sub* i. risultano accertate dal 10 maggio 2022; quanto alla condotta di cui alla contestazione *sub* ii. a), in merito alla formazione del personale, risulta accertata dal 2021; con riferimento alle condotte di cui alla contestazione *sub* ii. b), in merito all'errata compilazione dei moduli di pronto intervento, sono state accertate con riferimento a 4 (quattro) delle 31 (trentuno) chiamate telefoniche pervenute al centralino di pronto intervento nel 2024 e nel 2025,

estratte a campione in sede di verifica ispettiva mentre la violazione *sub iii.* è stata accertata con riferimento ad 1 (una) chiamata del 2025 delle citate chiamate estratte a campione. Sempre con riferimento al profilo della *gravità* rileva che la condotta di cui alla violazione *sub iv.* risulta in contrasto con gli obblighi di registrazione dei dati di sicurezza all’Autorità, funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell’Autorità e afferisce a 1 (una) delle 21 (ventuno) chiamate estratte a campione in sede di verifica ispettiva pervenute al centralino di pronto intervento nel 2024. Infine, occorre rilevare che le violazioni *sub i.* e *ii. a)*, afferiscono ai tre impianti di distribuzione gestiti dalla società (che al 31 dicembre 2024, servivano 16.020 PdR), mentre le violazioni *sub ii. b)*, *iii.* e *iv.* afferiscono all’impianto di distribuzione di gas naturale, denominato “ARCO” gestito dalla medesima società (che al 31 dicembre 2024 serviva 7.375 PdR);

- con riferimento ai criteri dell’*opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e alla *personalità dell’agente* non risultano circostanze rilevanti;
- in merito alle *condizioni economiche dell’agente*, si rileva, dall’ultimo bilancio d’esercizio disponibile, relativo all’anno 2024, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 14.136.647;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 50.000 (cinquantamila).

#### **CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in ragione della prevalenza dell’interesse all’adempimento degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, la dimostrazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di aver adottato procedure operative in merito alle attività di pronto intervento e attivazione della fornitura conformi alla normativa vigente (contestazione *sub i.*) e di aver assicurato la qualificazione e la formazione completa del personale addetto al pronto intervento in merito alle Linee guida CIG 7/2020, 12/2020 e 10/2022 (contestazione *sub ii. a)*, costituiscono presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

#### **DETERMINA**

1. di avviare un procedimento nei confronti di Alto Garda Servizi S.p.A. per l’accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas e per l’adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell’articolo 13, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l’importo complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 50.000 (cinquantamila);

3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
  - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, **previo adempimento debitamente documentato, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, delle misure di cui al precedente “Considerato, infine, che”, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione “Comunicati per operatori Pagamento Sanzioni Arera tramite pagoPA” del sito istituzionale dell'Autorità, selezionando “Vai al pagamento” e poi “Crea pagamento spontaneo” ed indicando, oltre ai dati del debitore, nel “Dettaglio pagamento” “Fondo Sanzioni Arera”, l'importo ridotto di euro 16.666,67 (sedicimilaseicentosessantasei/67) nonchè, nel campo causale, “Fondo Sanzioni Arera determinazione DSAI/16/2026/gas”;**
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previo adempimento delle misure ivi descritte – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lett. b) e 16, comma 2, lett. b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), all'attenzione del

Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;

10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a Alto Garda Servizi S.p.A. (P.IVA 01581060223) mediante PEC all'indirizzo [altogardaservizispa@legalmail.it](mailto:altogardaservizispa@legalmail.it) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 7 luglio 2026

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*